

Spett. le Comune  
Alla c.a. del Sindaco e della Giunta Comunale  
Ufficio Tecnico Competente

**Oggetto:** Istanza, ai sensi dell'art. 57, commi 8 e 14-bis, del Decreto-Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni con legge 120/2020 e ss.mm. ii. – (di seguito “D.L. Semplificazioni”) per l’occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell’infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione – Decreto Direttoriale n. 105 del 28.06.2024 “Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica nei centri Urbani nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” – AREA TRIVENETO.

---

**Enel X Way Italia S.r.l.** con sede legale in Via Ostiense 131 L - 00154 Roma (RM), C.F., 16645681004, P.IVA Gruppo Enel 15844561009, in persona del legale rappresentante Ing. Simone Tripepi, nato a Roma in data 01.11.1970, C.F. TRPSMN70S01H501C - PEC enelxwayitalia@pec.enel.it (in seguito “EXWI”),

#### PREMESSO CHE

1. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e successive modifiche e direttive, si inserisce all'interno del programma Next Generation EU (NGEU), il pacchetto da 750 miliardi di euro, costituito per circa la metà da sovvenzioni, concordato dall'Unione Europea in risposta alla crisi pandemica. In particolare, nell’ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, sono previsti 713 milioni di euro per installare entro fine 2025 almeno 7.500 infrastrutture di ricarica super-rapida sulle strade extraurbane, escluse le autostrade, e 13.755 infrastrutture di ricarica veloci nelle città.
2. Il D.M. n. 110 del 18.03.2024 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 101 del 2 maggio 2024, ha definito i criteri e le modalità per la concessione dei benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3,

del PNRR, al fine di incentivare la realizzazione nei centri urbani di almeno 13.755 infrastrutture di ricarica veloci per veicoli elettrici.

3. In data 28.06.2024 è stato pubblicato il Decreto Direttoriale n. 105 recante l'avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica nei centri urbani nell'ambito del PNRR, missione 2, componente 2, investimento 4.3, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU (di seguito "Decreto Attuativo MASE").
4. Il Decreto Attuativo MASE disciplina il riconoscimento delle agevolazioni previste dal DM n. 110 del 18.03.2024 per l'installazione delle infrastrutture di ricarica per l'anno 2024, per le quali sono state rese disponibili determinate risorse finanziarie; la concessione delle agevolazioni avviene tramite una procedura di selezione competitiva.
5. L'art. 6, comma 1, lett. f) del D.M. n. 110 del 18.03.2024 stabilisce che ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, qualora le stazioni di ricarica siano installate su suolo pubblico, devono essere corredate da un titolo che attesti la disponibilità del suolo pubblico, tra cui atti comprovanti l'ammissione all'iter di cui all'art. 57, comma 8 del DL Semplificazioni;
6. L'art. 57, comma 8 del DL Semplificazioni prevede la possibilità per un soggetto pubblico o privato di presentare istanza per la realizzazione ed eventuale gestione di infrastrutture di ricarica e che il Comune sia tenuto a pubblicare l'avvenuto ricevimento di tale istanza sul proprio sito istituzionale nonché sulla Piattaforma unica nazionale, dal momento della sua operatività e che, decorsi i successivi quindici giorni, possa essere rilasciata l'autorizzazione dal soggetto istante, salvo che sia necessario avviare una procedura valutativa per la selezione tra più operatori richiedenti. Con specifico riferimento al procedimento autorizzativo, inoltre, l'art. 57, comma 14-bis del DL Semplificazioni stabilisce che *"Ai fini della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta all'ente proprietario della strada l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica competente. Le procedure sono soggette all'obbligo di richiesta semplificata e l'ente che effettua la valutazione, come previsto dall'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, rilascia entro trenta giorni un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica, che ha una durata minima di dieci anni, e un provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore della rete, per le relative opere di connessione"*.

7. La Legge 29 aprile 2024, n. 56 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza ("DL PNRR") prevede una disposizione all'art. 12 comma 16 bis che stabilisce *"Al fine di consentire il raggiungimento dei target previsti dalla decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 relativamente all'Investimento 4.3, Componente 2, Missione 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i soli progetti ammessi al finanziamento PNRR, nei casi in cui non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea, l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico, la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e le relative opere di connessione alla rete di distribuzione sul suolo pubblico si intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente proprietario della strada. Resta salva la facoltà dell'ente proprietario della strada di imporre prescrizioni successivamente alla scadenza del termine, nonché di assumere determinazioni in via di autotutela nei casi di cui all'articolo 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Per i procedimenti in corso alla data dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente articolo, è data facoltà al soggetto richiedente di comunicare entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione all'amministrazione procedente la volontà di avvalersi della presente disciplina"*.

#### PREMESSO ALTRESI' CHE

EXWI intende partecipare alla procedura di selezione di cui al DM n. 110 del 18.03.2024 e del Decreto Attuativo MASE al fine di poter beneficiare delle agevolazioni previste dal medesimo decreto con riferimento a uno o più progetti per la realizzazione di infrastrutture di ricariche elettriche localizzate all'interno del Comune nelle aree preventivamente individuate e condivise tra il Comune stesso ed EXWI.

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. c) del Decreto MASE, qualora sia necessario procedere a una nuova connessione alla rete ovvero all'adeguamento di una connessione esistente, sarà necessario concordare con codesta Amministrazione le aree ove verranno ubicate le infrastrutture di ricarica al fine di fornire al MASE il relativo preventivo di connessione o di altra idonea documentazione specifica.

#### TUTTO CIO' PREMESSO

nell'ambito della procedura di selezione per l'ammissione all'agevolazione PNRR di cui al DM n. 110 del

18.03.2024 e del Decreto Attuativo MASE, EXWI formula

ISTANZA

di autorizzazione a realizzare e gestire delle infrastrutture di ricarica, di cui si richiede, ai sensi dell'art 57, comma 8 del DL Semplificazioni, la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune e nella Piattaforma Unica Nazionale di cui all'articolo 8, comma 5, del D.lgs. 16 dicembre 2016, n. 257.

Con la predetta istanza si richiede da parte da parte di Codesta Amministrazione il rilascio entro i termini previsti dall'art. 57, comma 14-bis del DL Semplificazioni dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico e alla realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione in relazione alle aree indicate nella tabella seguente:

Codice Opportunità	Regione_Ambito	Provincia	Comune	Indirizzo/via	CAP	Tipologia parcheggio	Lat.	Long.	N° di Stazioni di ricarica (SdR) realizzat e presso il parcheggio	N° Infrastrutture di ricarica (IdR) realizzat e presso il parcheggio
OP-14000301	Veneto 1	Treviso	Pederobba	Via Piave 39	31040	Parcheggio Esistente	45.859743	11.991016	1	1
OP-14000189	Veneto 1	Treviso	Pederobba	Via Levada 50	31040	Parcheggio Esistente	45.846895	12.005554	1	1
OP-14000029	Veneto 1	Treviso	Pederobba	Via Curogna 102	31040	Parcheggio Esistente	45.860632	11.962055	1	1

L'efficacia dell'autorizzazione e la conseguente realizzazione delle infrastrutture di ricarica e delle relative opere di connessione è subordinata all'esito positivo per EXWI della procedura di selezione di cui al Decreto Attuativo MASE. Resta inteso che la scrivente Società provvederà a comunicare prontamente gli esiti della procedura di selezione a Codesta Amministrazione.

EXWI, a seguito dell'esito positivo della procedura di selezione nonché del rilascio della autorizzazione oggetto della presente istanza da parte di Codesta Amministrazione, si impegna a realizzare le infrastrutture di ricarica, a provvedere alla loro gestione e manutenzione al fine di garantirne il perfetto funzionamento, assicurando il mantenimento di servizi di assistenza e supporto ai clienti. Resta inteso che la realizzazione delle opere di connessione alla rete di distribuzione sono a carico della società concessionaria del servizio di distribuzione territorialmente competente.

Resta fermo che nelle ipotesi di progetti ammessi al finanziamento PNRR in cui non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea, l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico, la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e le relative opere di connessione alla rete di distribuzione sul suolo pubblico si intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla data di presentazione

dell'istanza medesima, codesta Amministrazione non comunichi un provvedimento di diniego ai sensi dell'art. 12 comma 16 bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, richiamo nelle premesse.

In aggiunta a quanto sopra, EXWI chiede sin d'ora l'esenzione del canone di cui all'art. 1, comma 816, della legge n. 160/2019 per i punti di ricarica oggetto dell'Istanza, ai sensi dell'art. 57, comma 9, del DL Semplificazioni.

Al fine di ottimizzare la tempistica e la corretta gestione dei processi, vi chiediamo di comunicarci il numero di protocollo del procedimento di cui alla presente Istanza, il nominativo e i recapiti telefonici, e-mail del responsabile del procedimento.

Per ogni eventuale informazione e/o chiarimento, Vi preghiamo di fare riferimento all'Ing. Simone Serafini ([simone.serafini@enel.com](mailto:simone.serafini@enel.com) – 320 3346796)

Distinti saluti,

Enel X Way Italia S.r.l.

Il Legale Rappresentante

Ing. Simone Tripepi